



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 140 del 6 aprile 2009

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

- ❖ L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
- ❖ Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
- ❖ Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
 - facilitare/mediare la soluzione di conflitti in maniera soddisfacente fra le parti; proporre soluzioni al Dirigente in caso di impossibilità di mediazione, anche con modifiche / integrazioni dei Regolamenti d'Istituto
 - assistere i Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive all'allontanamento dalla scuola
 - assistere gli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola, durante e dopo il provvedimento stesso.
 - esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti, da chi esercita la Patria Potestà o da chiunque vi abbia interesse, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina
 - formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

- ❖ L'organo di garanzia è eletto, a norma di regolamento, nell'ambito del Consiglio di Istituto ed è composto da:
 - Dirigente scolastico, che ne assume la Presidenza;
 - un docente della scuola secondaria di primo grado designato dal Consiglio d'Istituto tra i suoi membri
 - un docente della scuola primaria o dell'infanzia designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri
 - due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri.
 - due supplenti (un genitore e un docente) che sostituiranno i membri indicati in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria
- ❖ I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui siano coinvolti i propri figli
- ❖ Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui siano coinvolti personalmente
- ❖ Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
- ❖ Nel caso l'incompatibilità sia riferita al Dirigente, lo stesso è sostituito dal presidente del C. di Istituto
- ❖ Il Presidente del C. di Istituto partecipa a titolo consultivo senza diritto di voto alle sedute ordinarie e, su invito del presidente dell'O. G. alle sedute straordinarie con diritto di veto; diritto che può essere esercitato una volta per ciascun caso esaminato.



- ❖ I componenti dell'O. G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto
- ❖ La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 3 – MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

- ❖ L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- ❖ L'O.G. si riunisce in via ordinaria all'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato),
- ❖ Il presidente è tenuto a convocare tempestivamente l'O.G. ogni volta pervenga una segnalazione (seduta straordinaria).
- ❖ La convocazione di norma deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
- ❖ L'O. G. può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori, o di chiunque vi abbia interesse
- ❖ Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
- ❖ Ogni riunione dell'O.G. è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso
- ❖ Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, nella quale non è ammessa l'astensione, il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
- ❖ Il Presidente del C. di Istituto può esercitare diritto di veto, (una sola volta per ciascun caso di ricorso per sanzioni disciplinari), che sarà citato nel verbale; a seguito di tale veto l'O.G. riesamina il caso e delibera secondo le consuete modalità.
- ❖ Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- ❖ L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri di ciascuna componente (genitori, insegnanti)

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI - INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

- ❖ L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti in tutti gli ordini di scuola
- ❖ Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
- ❖ L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti, studenti e genitori, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
- ❖ L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori.
- ❖ Sulla base della segnalazione ricevuta, l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.



ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- ❖ Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni comminate conformemente al regolamento di disciplina e alla normativa vigente, può essere presentato da uno dei genitori o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- ❖ Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
- ❖ Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- ❖ Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a informare, al fine di reperire, se necessario, atti, testimonianze, e memorie, il/i docente/i che propone/propongono la sanzione, l'alunno, la famiglia, il Consiglio di classe, il preside o chi sia stato coinvolto o citato.
- ❖ Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier/fascicolo e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
- ❖ L'organo si riunisce nei termini previsti
- ❖ L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
- ❖ Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. (Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa)
- ❖ La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico che informerà il Consiglio di Classe in caso di conferma, modifica, o annullamento.
- ❖ La deliberazione dell'O.G. deve avvenire nel termine di 10 giorni, ferma la possibilità di prorogare i termini di ulteriori 5 giorni per chiedere un supplemento di istruttoria in caso di veto posto dal Presidente del C. di Istituto
- ❖ La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a.r..

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Paola Cantoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Flavio Arpini